BēS | ASSOCIATI

Milano, 20 ottobre 2026

CIRCOLARE N° 7/2026

Oggetto: Novità in materia di detrazione IVA, nuove pronunce sui contributi INPS dei soci lavoratori e rivalutazione di partecipazioni e terreni

1. Novità in tema di detrazione IVA

con l'entrata in vigore dell'art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026 dal 12 agosto 2026, viene ampliato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

La modifica interessa gli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 e prevede che il diritto alla detrazione, che nasce nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, possa essere esercitato **entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.** Analogo ampliamento è previsto anche per la registrazione delle fatture di acquisto.

Si tratta di un ritorno a una disciplina più favorevole rispetto a quella introdotta dal D.L. n. 50/2017, che aveva significativamente ridotto i tempi a disposizione dei contribuenti per recuperare l'IVA assolta sugli acquisti.

Rimangono però invariati i presupposti necessari per la detrazione: il diritto sorge con l'effettuazione dell'operazione e l'esigibilità dell'imposta può essere esercitata esclusivamente in presenza di una fattura validamente emessa e ricevuta.

Anche le regole di registrazione restano sostanzialmente immutate. La fattura deve continuare a essere annotata prima della liquidazione periodica nella quale si intende esercitare la detrazione; cambia solamente il termine ultimo entro cui ciò può avvenire, ora esteso fino alla dichiarazione IVA del secondo anno successivo. Diventa quindi particolarmente importante poter dimostrare la data di ricezione della fattura, certificata per le fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio (SdI) e, negli altri casi, tramite PEC o altri sistemi idonei a fornire prova della ricezione.

La novità non modifica inoltre:

- la possibilità di detrarre l'IVA nella liquidazione del mese precedente per le fatture ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo;

- gli obblighi previsti in caso di omessa o irregolare fatturazione, che continuano a richiedere l'invio del documento TD29 entro 90 giorni, con applicazione, in caso di omissione, della sanzione pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro.

1.2 Fatture a cavallo d'anno

La modifica normativa assume particolare rilevanza per le fatture relative a operazioni effettuate a fine anno e ricevute nell'anno successivo. Viene infatti eliminato il vincolo che imponeva di esercitare la detrazione nell'anno di ricezione della fattura.

In precedenza, l'IVA su un acquisto di dicembre poteva essere detratta nella liquidazione dello stesso mese solo se la fattura era ricevuta e registrata entro il 31 dicembre; se la fattura arrivava a gennaio, la detrazione andava esercitata nell'anno successivo.
Con la nuova formulazione la detrazione dovrebbe poter essere imputata all'anno di esigibilità dell'imposta anche se la fattura è ricevuta l'anno dopo, purché:

- il documento sia acquisito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto;

- la fattura sia previamente annotata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti.

Esempio: una società acquista beni il 30 dicembre 2026 per euro 100.000 oltre IVA di euro 22.000 e riceve la relativa fattura elettronica il 7 gennaio 2027. Con la nuova disciplina, l'IVA di euro 22.000 potrà essere detratta con riferimento al periodo d'imposta 2026, evitando il differimento della detrazione all'anno successivo.

La novità rappresenta un'importante semplificazione operativa e riduce il rischio di perdita del diritto alla detrazione per effetto di ritardi nella registrazione delle fatture o della loro ricezione a cavallo d'anno.

1.2.1 La Corte di Giustizia UE torna sul requisito del possesso della fattura

Sul tema della detrazione IVA merita attenzione anche una recente presa di posizione dell'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nell'ambito del procedimento di riesame della causa T-689/24. Secondo le conclusioni presentate, il diritto alla detrazione può essere esercitato soltanto quando risultano contemporaneamente soddisfatte due condizioni: **l'effettuazione dell'operazione imponibile e il possesso della relativa fattura.**

L'Avvocato Generale ha evidenziato come la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia abbia sempre attribuito rilievo essenziale al ricevimento della fattura, affermando che il diritto alla detrazione deve essere esercitato nel periodo in cui il documento viene effettivamente ricevuto dal soggetto passivo, anche se ciò avviene in un momento successivo rispetto all'effettuazione dell'operazione.

Qualora tale orientamento venisse confermato dalla Corte, potrebbe essere in contrasto con le recenti modifiche introdotte dall'art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026, che sembrano consentire, in determinate circostanze, l'imputazione della detrazione all'anno di esigibilità dell'imposta anche in presenza di una fattura ricevuta successivamente.
Si tratta pertanto di un tema ancora aperto, che richiederà di monitorare attentamente i futuri sviluppi della giurisprudenza europea e gli eventuali chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.

2. Soci lavoranti di S.r.l. e contributi INPS: le recenti sentenze della Cassazione potrebbero ridurre la base contributiva

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione potrebbero determinare un significativo cambiamento nel calcolo dei contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di S.r.l. iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell'INPS.

Come noto, il socio di una S.r.l. che presta la propria attività lavorativa nell'impresa in modo abituale e prevalente è generalmente tenuto all'iscrizione presso la Gestione Artigiani o Commercianti dell'INPS. Qualora il socio ricopra anche la carica di amministratore, alla predetta iscrizione si affianca normalmente quella alla Gestione Separata per i compensi percepiti in qualità di amministratore.

Fino ad oggi, sulla base dell'orientamento seguito dall'INPS, i contributi previdenziali eccedenti il minimale venivano determinati non in funzione delle somme effettivamente percepite dal socio, bensì sulla quota di reddito d'impresa prodotta dalla società e attribuibile al socio in proporzione alla sua partecipazione. Ciò ha comportato, negli anni, l'obbligo di versare contributi anche su utili lasciati in azienda e mai concretamente distribuiti.

La Corte di Cassazione, con una serie di sentenze pubblicate nel settembre 2026 (sentenze n. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 del 16 settembre 2026, nonché con le sentenze n. 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026), ha però fornito una lettura differente della normativa. In particolare, i giudici hanno affermato che, nelle società che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale, la base imponibile previdenziale continua ad essere rappresentata dal reddito imputato per trasparenza ai soci. Diversamente, nelle S.r.l. che non hanno esercitato tale opzione, **i contributi dovrebbero essere commisurati ai redditi effettivamente percepiti dal socio.**

L'orientamento assume particolare rilevanza pratica. Nella maggior parte delle S.r.l., infatti, gli utili vengono spesso accantonati a riserva oppure distribuiti solo in parte. Se il principio espresso dalla Cassazione dovesse consolidarsi, molti soci lavoratori potrebbero essere chiamati a versare esclusivamente i contributi minimi obbligatori, senza dover assoggettare a contribuzione gli utili non distribuiti.

Si tratta di una posizione che si discosta in modo significativo dall'interpretazione tradizionalmente sostenuta dall'INPS e che potrebbe portare ad una sensibile riduzione dell'onere contributivo per numerosi soci di S.r.l. operative.

Occorre tuttavia evidenziare che la questione è ancora in evoluzione e che sarà necessario verificare se l'INPS adeguerà il proprio orientamento alle recenti pronunce della Suprema Corte oppure se saranno necessari ulteriori interventi interpretativi o normativi.

3. Rivalutazione di partecipazioni e terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2026

la Legge di Bilancio ha reso strutturale la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni agricoli ed edificabili, consentendo ai contribuenti di assumere, ai fini del calcolo delle eventuali plusvalenze, un valore aggiornato in luogo del costo storico di acquisto.

Per i beni posseduti al 1° gennaio 2026, il termine per perfezionare la rivalutazione è fissato al **30 novembre 2026.**

L'agevolazione può risultare particolarmente interessante per chi prevede di cedere partecipazioni o terreni, poiché consente di ridurre, e in alcuni casi azzerare, la plusvalenza imponibile che emergerebbe in sede di vendita.

Possono accedere alla rivalutazione le persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, le società semplici, gli enti non commerciali per i beni non relativi all'attività commerciale, i soggetti equiparati alle società semplici e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Per perfezionare l'operazione è necessario predisporre una perizia di stima e versare un'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2026. La perizia non è richiesta nel caso di partecipazioni quotate, per le quali il valore viene determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2025.

Le aliquote applicabili per il 2026 sono pari al:

- **21% per le partecipazioni, sia qualificate sia non qualificate;**
- **18% per i terreni agricoli ed edificabili.**

È importante ricordare che tali percentuali si applicano sull'intero valore rivalutato del bene e non sulla sola plusvalenza.

L'imposta sostitutiva può essere versata in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo, con scadenza rispettivamente il 30 novembre 2026, il 30 novembre 2027 e il 30 novembre 2028. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

Particolare attenzione deve essere posta ai termini. Il mancato pagamento dell'intero importo o della prima rata entro il 30 novembre 2026 comporta infatti il mancato perfezionamento della rivalutazione. Diversamente, se la prima rata viene pagata nei termini ma le successive non vengono versate, l'agevolazione rimane valida e gli importi residui potranno essere recuperati dall'Amministrazione finanziaria.

Per le partecipazioni non quotate la perizia deve essere redatta da professionisti abilitati e riferirsi all'intero patrimonio della società, anche se la rivalutazione riguarda soltanto una quota della partecipazione. Il costo della perizia sostenuto direttamente dal socio incrementa il costo fiscale della partecipazione, mentre se sostenuto dalla società può essere dedotto in cinque esercizi.

Per quanto riguarda i terreni, occorre ricordare che la perizia deve essere predisposta prima dell'atto di vendita, poiché il valore periziato deve essere richiamato nel rogito notarile. Il giuramento della perizia può invece avvenire successivamente, purché entro il termine del 30 novembre 2026.

La convenienza dell'operazione deve essere valutata caso per caso. Considerato che l'imposta sostitutiva sulle partecipazioni è stata elevata al 21%, è opportuno confrontare il costo della rivalutazione con la tassazione ordinaria del 26% applicabile sulla sola plusvalenza. In presenza di rilevanti incrementi di valore maturati nel tempo, l'istituto continua comunque a rappresentare uno strumento particolarmente efficace di pianificazione fiscale.

Infine, si ricorda che i contribuenti che in passato hanno già effettuato una rivalutazione sugli stessi beni possono procedere a una nuova rideterminazione del valore. In tal caso è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quanto già versato nelle precedenti rivalutazioni, evitando duplicazioni di imposta.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.
http://www.besassociati.it/circolari/